

Roma, 24/11/2011

Prot. n. 156/11

Ill.mo Sig.
Sen. Prof. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi, Roma

Ill.mo Sig.
Sen. Prof.Mario Baldassarri
Presidente Commissione Finanze
Senato della Repubblica
Roma

Ill.mo Sig.
On.le Dr. Gianfranco Conte
Presidente Commissione Finanze
Camera dei Deputati
Roma

Mi sia consentito richiamare l'attenzione delle Autorità in indirizzo sulla urgente ed inderogabile necessità di abrogare l'art. 7, comma secondo, lettere da gg-ter a gg-septies del decreto legge 13/5/2011 n. 70, convertito in L. 12/7/2011 n. 106, così evitando di rendere inefficace ed improduttiva la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni, con gravi danni per le già asfittiche finanze comunali. Ed infatti:

1- Senza alcuna plausibile ragione, viene inibito alle società affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni, l'utilizzo di figure ed istituti indispensabili per la efficacia dei procedimenti nei confronti dei debitori di imposta inadempienti. Esse non possono più utilizzare i funzionari della riscossione per la notifica dell'ingiunzione fiscale e per l'esecuzione forzata, non possono far ricorso, nemmeno nei limiti di valore fissati per la esecuzione erariale, a strumenti esecutivi e cautelari dei quali Equitalia ha fatto finora largo uso.

Per le suddette attività le predette società, emessa l'ingiunzione, per l'esecuzione devono rivolgersi agli ufficiali giudiziari, con conseguente appesantimento del procedimento esecutivo e con aumenti dei costi a carico dei contribuenti escussi. E ciò solo se gli uffici giudiziari sono disposti ad accettare tali incombenze, perché è facile prevedere, a causa della notoria carenza di personale addetto agli uffici notifica e dell'eccessivo carico di lavoro, che tali attività non saranno svolte.

Si verificherà una situazione di inesigibilità del credito d'imposta del comune per impossibilità di escutere coattivamente il debitore e, nel medio e lungo periodo, una situazione di diffusa evasione sollecitata dall'accertata incapacità del creditore di realizzare coattivamente la sua pretesa.

I danni per i comuni e per le società concessionarie saranno incalcolabili.¹

2 – La facoltà di utilizzare i funzionari della riscossione e gli strumenti che agevolano l'esecuzione, è stata mantenuta solo nel caso in cui alla riscossione coattiva provveda il comune in via diretta o per il tramite di società interamente partecipata.

Tenuto conto che i comuni non hanno nei loro organici i funzionari della riscossione – che sono figure professionali che per conseguire l'abilitazione devono superare un esame indetto su base nazionale dal Ministero ed ottenere l'autorizzazione del Prefetto nella cui provincia dovranno operare – per la riscossione coattiva dovranno affidarsi agli ufficiali giudiziari, con gli stessi risultati di inesigibilità diffusa sopra esposti. Hanno, però, una alternativa: affidarle a società da loro interamente partecipate o, in mancanza, costituirle; ma con i vincoli imposti alla costituzione di dette società dalla legislazione nazionale e comunitaria da parte dei comuni, questa strada appare impraticabile e, ove lo fosse, scarsamente conveniente se solo si indaga sullo stato di salute delle società pubbliche.

3 – Non vi è la possibilità di affidare ad Equitalia la riscossione coattiva in quanto la stessa norma prevede che, a far data dal 1 gennaio 2012, la società pubblica dovrà occuparsi solo della riscossione delle entrate erariali.

Questa è la situazione paradossale con la quale dovranno fare i conti i comuni e le società concessionarie iscritte all'albo previsto dall'art. 53 del D Lgs. 446/97.

Ma vi sono ulteriori interrogativi che il provvedimento suddetto pone all'attenzione degli operatori e degli enti locali.

Che ne sarà dei contratti in corso tra i 4.000 comuni e le imprese private suddette? Che ne sarà dei procedimenti di riscossione coattiva, per un ammontare pari a 600 milioni di euro, affidati ad Equitalia, se questa non opererà più nel settore della fiscalità locale?

Insomma, un pasticcio legislativo che non trova giustificazioni, una norma assurda che va subito espunta dal nostro ordinamento,

Confidiamo nell'intervento sollecito delle Autorità in indirizzo, alle quali chiediamo di essere sentiti per meglio esporre le ragioni a sostegno della richiesta. Ossequi

IL PRESIDENTE - Avv. Pietro di Benedetto -